

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

Deliberazione n. 6 del 27/01/2021

Oggetto: Ricorso del Dott. <<omissis>>. Autorizzazione al Presidente pro-tempore a stare in giudizio davanti alla Corte di Cassazione e affidamento dell'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio all'Avv. Leonardo Pasqui.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna

PREMESSO che con deliberazione del 15-29/05/2017 la competente Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi di questa provincia ha deciso di irrogare al Dott. <<omissis>>, nato a <<omissis>> il <<omissis>> ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di questa provincia, al termine di un procedimento disciplinare, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione medica per la durata di mesi sei;

PREMESSO che la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, adita dal Dott. <<omissis>> ai sensi degli artt. 53 e seguenti del DPR 05/04/1950 n. 221, ha respinto il ricorso con decisione n. 21 del 30/09/2020, depositata in segreteria il 10/11/2020;

PRESO ATTO che il Dott. <<omissis>> ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione avverso la decisione di cui sopra ai sensi dell'art. 68 del DPR 221/1950 con atto datato 11/01/2021;

RITENUTO che, nelle more del giudizio di Cassazione e in deroga a quanto previsto dall'art. 68 comma 3 del DPR 05/04/1950 n. 221, sussistono gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare fino all'esito del giudizio in Cassazione, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., sia per garantire il più ampio diritto di difesa dell'incolpato, sia per tutelare gli interessi giuridici e patrimoniali dell'Ordine;

RITENUTO opportuno autorizzare il Presidente dell'Ordine pro-tempore a stare in giudizio davanti alla Corte di Cassazione per resistere al suddetto ricorso, affidando un incarico professionale ad un legale che assuma la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;

PRESO ATTO che l'art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) esclude dal suo campo di applicazione gli incarichi di rappresentanza legale e difesa in giudizio, che comunque devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione;

RITENUTO pertanto necessario, sulla base dei principi di cui sopra, individuare un professionista legale che possa svolgere l'incarico di cui trattasi, tenendo conto della specificità e complessità della controversia e dell'esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico;

INDIVIDUATO nell'Avv. Leonardo Pasqui del Foro di Firenze il professionista in possesso di idonei requisiti di competenza professionale per svolgere l'incarico di cui trattasi per aver supportato l'Ordine nella fase iniziale del procedimento e nei cui confronti non si ravvisano ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interesse;

RITENUTO congruo stabilire, per l'incarico in questione, un compenso non superiore ad € 4.389,70 (Quattromilatrecentoottantanove/70) oltre spese generali 15% e accessori di legge (cassa avvocati ed IVA), che farà carico al Titolo 1, Categoria 3, Capitolo 18 "Consulenze e incarichi professionali" del Bilancio annuale di competenza;

D E L I B E R A

di autorizzare il Presidente dell'Ordine pro-tempore a stare in giudizio davanti alla Corte di Cassazione per resistere al ricorso in oggetto, promosso dal Dott. <<omissis>>, nato a <<omissis>> il <<omissis>>, affidando all'Avv. Leonardo Pasqui del Foro di Firenze l'incarico di rappresentanza legale e difesa in giudizio dell'Ente, assumendo l'impegno di spesa per un compenso non superiore ad € 4.389,70 (Quattromilatrecentoottantanove/70) oltre spese generali 15% e accessori di legge (cassa avvocati ed IVA), che farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa.

IL SEGRETARIO
(Dott. Sergio Baglioni)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Claudio G. Dattolo)